



# COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Reg.      Data 20-04-21

Oggetto:	<b>TARI: ART. 30 COMMA 5 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41: PROVVEDIMENTI.</b>
----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore 14:15, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

<b>POLINI FABIO</b>	<b>SINDACO PRO TEMPORE</b>	<b>P</b>
<b>FIORAVANTI ANDREA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CIABATTONI PIERLUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario DOTT.SSA CAPASSO PINA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “TARI: ART. 30 COMMA 5 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41: PROVVEDIMENTI.”.

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

### DELIBERA

- di approvare, così come ad ogni effetto approva, la sotto riportata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente atto;

Su proposta del Sindaco,

la Giunta Municipale

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria*

o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

**Visto** il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. nr. 24 del 08.09.2014;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**Evidenziato** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Verificato che:**

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

**Rilevato che** le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**Dato atto** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Considerato che** l' art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della TARI così recita: *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”;*

#### **Ritenuto**

- avvalersi della previsione normativa di cui sopra, in considerazione del fatto che l'Ente è in attesa di ricevere la validazione del PEF 2021, da parte del competente Ata rifiuti, unitamente al presupposto che il ruolo sarà emesso successivamente alla scadenza del 30 giugno 2021;
- confermare per l'anno 2021 gli stanziamenti di bilancio del 2020.

**Dato atto che** a seguito di approvazione del pef 2021 si apporteranno le conseguenti variazioni di bilancio per adeguare gli stanziamenti a quanto in esso stabilito;

**Visto** il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione consiliare n. 47 DEL 12.11.1998 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del TUEL;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE:**

Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

- di confermare, nel bilancio 2021, gli stanziamenti tari dell'anno 2020, riservandosi di

adottare il provvedimento deliberativo di approvazione del piano economico finanziario tari anno 2021 validato dal competente organo Ata Rifiuti, entro i termini introdotti dal richiamato art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 ( 30 giugno 2021);

- di provvedere ad effettuare le conseguenti e successive modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

**IL SINDACO**  
Fabio Polini

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione unanime e favorevole,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

=====

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente PARERE:  
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio

BUTTERI MARTINA

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente PARERE:  
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio

VALLORANI SILVIA ROBERTA

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente PARERE:  
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio

VALLORANI SILVIA ROBERTA

=====

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e D. Lgs n. 82/2005 e norme collegate.**

**IL PRESIDENTE**  
POLINI FABIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA CAPASSO PINA

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000**

Li 22/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CAPASSO PINA

=====

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CAPASSO PINA